

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l, scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale, con sede legale e amministrativa in via della Quercia 2/B 31100 Treviso codice fiscale e partita IVA 02034280269, nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Luciano Tonellato, nato a --omissis--, C.F.: --omissis--

E

Casa di Riposo "Umberto I", con sede legale in Montebelluna (TV) Via Ospedale 53, C.F. 83000370268, P.IVA 01599430269 nella persona del Segretario Direttore Dott. Marco Giacon, nato a --omissis--

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgere annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante assicura all'interno dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 1 allievi per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma I , lettera d), della legge 14. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, L'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.L., in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Il soggetto promotore si assicura che i tirocinanti abbiano conseguito un attestato di “Formazione sulla Sicurezza Generale (4 ore) e Specifica Alto Rischio (12 h) in riferimento al D. Lgs 81/08”.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonchè a rispettare quanto disposto dall'Art. 13 del Regolamento UE2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione dei dati personali.

ART. 6

L' Istituto di specializzazione in psicoterapia Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonche' da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. Le assicurazioni saranno evidenziate anche nel singolo progetto formativo.

ART. 7

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e non sarà soggetta a rinnovo tacito.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.P.R. n. 955/1982.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Data

Rappresentante legale
Istituto Veneto di Terapia Familiare S.r.l

Dott. Luciano Tonellato

Direttore/ Legale Rappresentante Ente ospitante
Casa di Riposo Umberto I

Dott. Marco Giacon